

21/10/2021



Oggetto: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva /2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali - Emendamento

Si fa riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto per segnalare la necessità di procedere con l'inserimento dell'emendamento di seguito riportato e relativi alle specifiche di riferimento per le strade urbane. In particolare, si chiede la sostituzione del comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come riformulato dall'art. 1 comma 1 dello schema di decreto in oggetto.

Si propone pertanto l'emendamento di seguito riportato.

Emendamento

Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, è sostituito dal seguente:

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto....
2.
3.
4.
5.

6. Entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 4 e 5 della Direttiva UE 2019/1936, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non già ricomprese tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle strade finanziate totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziati dall'Unione europea.

7.....

Motivazione

La direttiva UE 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE, prevede all'art. 1 comma 4 la possibilità per lo stato membro di escludere dall'ambito di applicazione le strade che presentano un basso rischio per la sicurezza anche in relazione a volumi di traffico, statistiche degli incidenti e comunque per motivi giustificati. Si tratta di dare la possibilità esplicita di esercitare tale previsione alle regioni e province autonome che si occuperanno di apposita e specifica disciplina alle strade di competenza regionale e alle strade urbane degli enti locali permettendo così l'allineamento tra la previsione comunitaria e la normativa nazionale e regionale prevista.